

Intesa sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Intesa, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42. Repertorio atti n. (14 / 00) del 28 ottobre 2010

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 28 ottobre 2010:

VISTO l'articolo 2, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42 il quale ha attribuito al Governo la delega ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge medesima, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di assicurare, attraverso la definizione dei principi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario e la definizione della perequazione, l'autonomia finanziaria di comuni, province, città metropolitane e regioni nonché al fine di armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi enti e i relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;

VISTO il successivo comma 3 il quale ha disposto che i decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo, del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro per i rapporti con le regioni e del Ministro per le politiche europee, di concerto con il Ministro dell'interno, con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore pubblico, perché su di essi sia espresso il parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario, entro sessanta giorni dalla trasmissione. In mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei ministri delibera, approvando una relazione che è trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le specifiche motivazioni per cui l'intesa non è stata raggiunta";

VISTA la nota n. 6244 - DAGL/50154/10.3.44 del 13 agosto 2010 con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi ha trasmesso lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, ai sensi della legge 5 maggio 2009, n. 42, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 agosto 2010, provvedimento che è stato inviato, il 13 agosto 2010, alle Regioni ed agli Enti locali;



CONSIDERATO che, per l'esame del citato provvedimento, è stata convocata una riunione, a livello tecnico, il 15 settembre 2010 nel corso della quale:

- i rappresentanti delle Regioni hanno rappresentato di non avere avuto un mandato dai loro Presidenti per cui hanno rinviato le loro valutazioni alla sede politica della Conferenza Unificata; peraltro, le Regioni Sicilia e Sardegna hanno chiesto una modifica al testo per salvaguardare le proprie prerogative previste dai rispettivi Statuti.
- i rappresentanti dell'ANCI hanno evidenziato alcune problematiche del provvedimento che necessitano di un approfondimento tra le quali in particolare la necessità di una condivisione dei dati già disponibili per la quantificazione dei trasferimenti ai Comuni con relativa garanzia per gli anni successivi delle risorse ad oggi disponibili;
- i rappresentanti dell'UNCEM si sono associati alle considerazioni dell'ANCI chiedendo una particolare attenzione per i piccoli comuni specie con riferimento ai meccanismi che dovranno essere stabiliti per il funzionamento del Fondo sperimentale di riequilibrio;

CONSIDERATO che l'argomento, iscritto all'ordine del giorno delle sedute del 23 settembre 2010 e del 7 ottobre 2010, è stato rinviato per approfondimenti;

CONSIDERATO che, nell'odierna seduta di questa Conferenza:

- le Regioni, nel prendere atto della avvenuta scadenza del termine di 30 giorni previsto dalla legge n. 42/2009, hanno evidenziato di considerare indispensabile la piena integrazione e coerenza tra i diversi provvedimenti di attuazione del federalismo fiscale, individuando una sede di discussione unitaria tra il Governo ed i diversi soggetti istituzionali coinvolti che consenta di risolvere alcuni nodi soprattutto in merito alle risorse finanziarie disponibili e favorisca un percorso efficace e costruttivo nei tempi e nel merito in sede di Commissioni parlamentare;
- l'ANCI, nel consegnare un documento (All.A) contenente osservazioni e proposte di modifica, ha precisato che, pur riconoscendo il proficuo confronto realizzato con il Governo, non sussistono, al momento, le condizioni per il conseguimento dell'intesa soprattutto con riferimento all'aspetto delle risorse finanziarie disponibili, chiedendo il rinvio dell'esame del punto ad una seduta di questa Conferenza, da tenere subito dopo l'Assemblea nazionale dell'Associazione programmata dal 10 al 13 novembre 2010, per consentire ulteriori approfondimenti tali da consentire la piena condivisione del provvedimento in esame;
- l'UPI, nel consegnare un ordine del giorno dell'Assemblea nazionale delle Province italiane (All.B), ha sottolineato che è stata svolta con il Governo una proficua attività di confronto sia in sede tecnica che in sede politica, sostenendo che si possa avviare la discussione del provvedimento in esame in sede parlamentare, avviando un tavolo unitario di confronto che consenta di giungere a positivi risultati;
- l'UNCEM ha evidenziato la necessità di approfondire alcuni aspetti particolari, quale quello del sistema di perequazione, ritenendo che il provvedimento in esame possa seguire il suo iter nelle Commissioni parlamentari ma continuando un lavoro di confronto con il Governo volto a raggiungere la piena condivisione di tutti i contenuti del provvedimento medesimo;

CONSIDERATO che il Governo, in considerazione dei tempi necessari per l'esame del testo da parte delle competenti Commissioni parlamentari e tenuto conto che talune disposizioni dovranno entrare in vigore dal 1° gennaio 2011, ha ritenuto di non potere accogliere la richiesta di ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento, impegnandosi, comunque, a continuare il confronto con le Regioni e gli Enti locali ed a rappresentare le richieste formulate in sede di Commissioni parlamentari;





CONSIDERATO, pertanto, che il termine di 30 giorni previsto dalla legge n. 42/2009 risulta scaduto e che non si sono create le condizioni di assenso necessarie per il perfezionamento dell'intesa in argomento;

PRENDE ATTO DELLA MANCATA INTESA

ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42 sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri, nella seduta del 3 agosto 2010 e trasmesso, con nota n. 6244 - DAGL/50154/10.3.44 del 13 agosto 2010, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei termini di cui in premessa e degli allegati documenti che costituiscono parte integrante del presente atto.

Il Segretario Cons. Ermenegilda Siniscalchi

involl'

OT STATE OF THE PARTY OF THE PA

II Presidente / / On le Dott. Raffaele Fitto

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO IN MATERIA DI AUTONOMIA FINANZARIA DEI COMUNI 28 ANCI UFFICIO DI PRESIDENZA 28 OTTOPPE

L'Anci giudica doveroso il riconoscimento ai Comuni di una piena autonomia finanziaria e tributaria in linea con le previsioni dell'art.119 della Costituzione.

In tal senso ritiene fondamentale che il decreto attuativo della legge n.42 del 2009 - con il quale, in una prima fase si procede alla soppressione dei trasferimenti erariali e alla contestuale devoluzione ai comuni del gettito dei tributi erariali connessi alla base imponibile immobiliare e, successivamente, alla istituzione dell'Imposta Municipale Propria sul possesso e sui trasferimenti – debba contenere alcune fondamentali previsioni ed integrazioni di seguito indicate, all'accoglimento delle quali l'Associazione condiziona l'espressione dell'intesa in sede di Conferenza Unificata.

Come più volte denunciato l'Anci ritiene che nell'anno 2011 i Comuni vivranno una situazione difficile della finanza locale condizionata da un obbligo di miglioramento del saldo di comparto per un valore di 2,8 miliardi di euro a cui si aggiungono i tagli ai trasferimenti erariali per 1,5 miliardi.

Questa situazione non può non condizionare la prima applicazione del decreto sull'autonomia impositiva dei Comuni che, con le previsioni attuali, avrebbero una base di partenza fortemente ridotta della loro capacità fiscale.

Si aggiunga che, a fronte di una situazione certa ed oggettiva prodotta dalla sovrapposizione delle manovre economiche del 2008 e del 2010, il decreto sull'autonomia finanziaria approvato dal Governo produrrà effetti positivi solo successivamente al 2011 e compensativi dei tagli sopra indicati, i quali, sommati alla riduzione dei trasferimenti regionali, rischiano di generare sui territori effetti penalizzanti per le comunità locali.

In questo senso l'Anci ribadisce l'assoluta volontà di accettare la sfida delle riforme chiedendo il massimo rispetto della funzione e del ruolo dei Comuni che in questi anni hanno ampiamente centrato tutti gli obiettivi di finanza pubblica loro attribuiti.

Ritengono quindi necessario che con il decreto sull'autonomia finanziaria e con la legge di stabilità vengano date le risposte necessarie alle esigenze che più volte i Comuni hanno sottolineato per fare in modo che già nel 2011 siano visibili gli effetti del federalismo fiscale e possano essere rimodulati i sacrifici chiesti ai Comuni spostando il maggiore onere agli anni successivi.

I Comuni ritengono inoltre non più rinviabile una sostanziale modifica della regola sul Patto di Stabilità Interno che premi la virtuosità, che sia sempre più vicina alle caratteristiche degli enti, che consenta un rigoroso monitoraggio degli obiettivi e che, soprattutto, dia autonomia ed elasticità alle amministrazioni locali.

In particolare richiedono le seguenti integrazioni da inserire nel disegno di legge di stabilità o in altro provvedimento:

- restituzione integrale per l'anno 2008 del gettito legato alla soppressione dell'ICI sull'abitazione principale;
- rimodulazione della regola del patto di stabilità interno (come da norma concordata in sede tecnica) ed abbattimento della manovra a carico dei comuni per un importo pari almeno a 500 milioni di euro per agevolarne una prima applicazione;
- rimodulazione a saldo invariato dei tagli ai trasferimenti erariali previsti dal DL n.78/10, diminuendo il taglio nell'anno 2011 con contestuale compensazione nell'anno 2012;
- sblocco di una parte dei residui passivi che consenta nell'anno 2010 di poter pagare i debiti verso le imprese;
- sblocco selezionato della possibilità di rimodulare le aliquote dei tributi Comunali;
- utilizzo degli oneri di urbanizzazione per finanziare l'erogazione dei servizi,
- possibilità di escludere per il 2010 dal calcolo del patto di stabilità i mancati trasferimenti delle regioni e delle province;
- modifica della normativa in materia di personale relativa ai piccoli comuni con il superamento del vincolo temporale del 2004.

Inoltre ritengono che lo schema di decreto sull'autonomia finanziaria dei comuni debba essere integrato e/ o modificato in rferimento alle seguenti indicazioni :

- 1. La ripartizione del fondo nella fase transitoria deve assicurare la copertura delle risorse oggi attribuite a ciascun ente e prevedere che l'eventuale maggior gettito che scaturisce all'incremento naturale dei tributi o alla lotta all'evasione sia attribuito a ciascun comune.
 - Si propone quindi di eliminare il riferimento ad altri criteri con il seguente emendamento: Al comma 5 dell'articolo 1 le parole da " e dei risultati" a "legge 30 luglio 2010, n. 122." sono soppresse.
- 2. Di conseguenza, l'avvio della devoluzione dei tributi immobiliari non deve rappresentare per i comuni una perdita di gettito in riferimento alla attuale dotazione di trasferimenti erariali
 - Si propone il seguente emendamento:" al comma 6 dell'articolo 1 è aggiunto il seguente comma: L'attuazione del presente comma deve in ogni caso assicurazione

l'ammontare delle risorse annualmente assegnate ai comuni tramite il fondo di cui al comma 3 risulti non inferiore all'ammontare dei trasferimenti oggetto di trasformazione in gettito tributario al 31 dicembre 2010."- cioè al netto della manovra –

oppure, "L'attuazione del presente comma deve in ogni caso assicurare che l'ammontare delle risorse annualmente assegnate ai comuni tramite il fondo di cui al comma 3 risulti non inferiore all'ammontare dei trasferimenti come quantificati nel dl 43 del 2010."

<u>Nello schema di decreto legislativo si stabilisce che</u> Per l'anno 2011 la dotazione del Fondo sperimentale di riequilibrio non può essere inferiore all'ammontare della riduzione dei trasferimenti erariali derivante dal terzo periodo del presente comma.

Sostanzialmente prevede una clausola di invarianza solo per l'anno 2011.

3. L'ammontare dei gettiti devoluti e del nuovo tributi comunque non può essere limitato dalla quantificazione dei fabbisogni standard nè dalle esigenze di finanza pubblica, al fine di restituire piena autonomia tributaria ai comuni.

emendamento: "al comma 6 dell'articolo 1 l'ultimo periodo è soppresso"*

4. Al fine di garantire la neutralità finanziaria del provvedimento viene istituita la compartecipazione statale al gettito attribuito ai comuni, al fine di evitare un potenziale ampio intervento statale sul gettito tributario di competenza comunale è necessario limitare tale accesso, ad un solo cespite

Emendamento "al primo periodo del comma 6 dell'articolo 1 le parole <di cui al comme 1 ed all'articolo 4> sono sostituite con le seguenti <alla lettera g) del comma 1>*

5. Possibilità per i comuni di esercitare la propria autonomia tributaria anche in materia di cedolare secca

Emendamento: "Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: "A decorrere dal 2015, i Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare 1'aliquota di cui al presente comma, purché la misura stabilita non superi il 24 per cento".



6. Deve essere valutato se è opportuno chiedere un innalzamento dell'aliquota base che, nella previsione attuale, potrebbe non essere sufficiente a garantire la copertura del gettito necessario a compensare il taglio dei fondi devoluti.

Emendamento: "Il comma 5 dell'articolo 4 è così sostituito: Nel caso di possesso di immobili non costituenti abitazione principale ai sensi del comma 3, 1'imposta è dovuta annualmente in ragione di un'aliquota dell'11,6 per mille. I Comuni possono, con deliberazione del consiglio comunale adottata entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione, modificare, in aumento o in diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali 1'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma.>"

7. E' opportuno incentivare la costituzione delle Unioni di Comuni concedendo loro la facoltà di un'ulteriore variazione in aumento dell'aliquota dell'Imposta municipale propria. Oppure prevedere che i comuni che fanno parte di Unioni possano avere maggiore flessibilità.

Emendamento: Al comma 5 ell'articolo 4 aggiungere infine il seguente periodo "le Unioni di Comuni possono, con deliberazione adottata dall'organo competente aumentare di ulteriori 0,5 punti percentuali cento l'aliquota fissata dal primo periodo del presente comma". Al comma 7, aggiungere infine il seguente periodo "A decorrere dall'anno 2015 le Unioni di Comuni possono, con deliberazione adottata dall'organo competente aumentare di ulteriori 0,5 punti percentuali le aliquote fissate dai commi 2 e 3".

- 8. E' necessario estendere anche all'imposta applicata ai trasferimenti ralitivi alla prima casa la possibilità di manovrare l'aliquota
 - Emendamento: "al comma 7 dell'articolo 6 è aggiunto il seguente periodo<e di un punto l'aliquota fissata al comma 3 lettera a)>*
- 9. Si ritiene necessario abolire la facoltatività dell'introduzione dell'imposta, procedendo così alla generalizzata sostituzione dei tributi comunali minori con l'IMU secondaria. L'attuale facoltatività, insieme all'obbligo di "consultazioni popolari" e alla possibilità di abolire solo alcuni dei prelievi minori in questione, produce un'ulteriore frammentazione di tali regimi di prelievo, che si vorrebbe



invece radicalmente semplificare ed uniformare, a beneficio delle amministrazioni e dei contribuenti.

Emendamento: Al comma 1 dell'articolo 7:

- sostituire le parole "può essere introdotta" con le seguenti "è istituita".
- le parole "e sul presupposto di consultazioni popolari svolte secondo lo statuto comunale" sono soppresse;

le parole "una o più delle" sono sostituite dalla parola "le".

Al comma 2, lettera e) dell'articolo 7 le parole "nei casi in cui il Comune, con la deliberazione di cui al comma 1, stabilisce che il tributo sostituisca anche l'imposta comunale sulla pubblicità e i diritti sulle pubbliche affissioni, l'istituzione del servizio di pubbliche affissioni non è obbligatoria e sono individuate" sono sostituite dalle seguenti "abolizione dell'obbligatorietà del servizio di pubbliche affissioni ed individuazione di" *







Ordine del giorno Assemblea Nazionale delle Province Italiane "Federalismo, territorio, sicurezza e sviluppo" Catania, 20 ottobre 2010

Vista la legge 191/09 (legge finanziaria 2010) e le sue modificazioni;

Vista la manovra finanziaria approvata con il decreto legge 78/10 come modificato dalla legge di conversione 122/10;

Visto il DDL 2259 recante l'individuazione delle funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane e la nuova Carta delle autonomie locali;

Visti gli schemi dei decreti attuativi della legge delega sul federalismo fiscale in materia di definizione dei fabbisogni standard e di fiscalità provinciale;

Considerate le proposte contenute nella relazione del Presidente dell'Upi e le proposte emerse dagli interventi degli amministratori provinciali nell'ambito dell'Assemblea generale delle Province di Catania del 18 – 20 ottobre 2010;



Le province italiane richiedono al Governo e al Parlamento

- che venga approvato dal Senato in tempi rapidi il disegno di legge recante "Individuazione delle funzioni fondamentali di Province e Comuni, semplificazione dell'ordinamento regionale e degli enti locali, nonché delega al Governo in materia di trasferimento di funzioni amministrative, Carta delle Autonomie locali. Riordino di enti ed organismi decentrati" che individua le funzioni di Comuni, Province e Città metropolitane e avvia un necessario per approvare la nuova Carta delle autonomie locali e dare finalmente coerente attuazione alle disposizione del titolo V, parte II, della Costituzione;
- che sia data attuazione alla legge delega sul federalismo fiscale, in particolare attraverso i decreti che riguardano la fiscalità delle Province, all'interno dei quali occorre prevedere:
 - o La copertura integrale delle funzioni fondamentali delle Province attraverso la definizione della spesa e dei fabbisogni standard per consentire il miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia delle amministrazioni e dei servizi provinciali;
 - o Il riconoscimento dell'autonomia tributaria delle Province attraverso la riconduzione in capo ad esse dei tributi sul trasporto su gomma e la previsione di una compartecipazione al gettito di un grande tributo erariale per garantire il finanziamento in tutto il territorio delle funzioni fondamentali;
 - o La compartecipazione ai tributi regionali per coprire integralmente sia le spese correnti che le spese in conto capitale delle funzioni trasferite dalle Regioni alle Province;
- che sia data attuazione all'accordo sancito con il Governo e nella Conferenza unificata del luglio scorso per giungere alla revisione del patto di stabilità in modo da renderlo più sostenibile e equilibrato e per consentire alle Province di raggiungere i previsti obiettivi di contribuzione alla riduzione della spesa pubblica senza penalizzare i servizi e gli investimenti essenziali per i territori;





- che sia consentito al sistema delle Province italiane di utilizzare il 4% dei residui passivi per liberare risorse pari a 300 milioni di euro da immettere immediatamente nel circuito economico del Paese;
- che si operi un alleggerimento dei tagli operati sui trasferimenti alle Province per garantire risorse adeguate per l'edilizia scolastica, la viabilità provinciale, il trasporto pubblico locale, la sicurezza dei territori e lo sviluppo locale.

L'Assemblea dell'Upi, a conclusione dei suoi lavori, auspica un incontro urgente con il Presidente del Consiglio per la verifica dell'accordo del 9 luglio, per presentare le proposte approvate con il presente ordine del giorno e per aprire un confronto sui contenuti del Piano per il Sud annunciato dal Governo.

